



**Comune di Sant'Agata Li Battiati
Città Metropolitana di Catania**

DETERMINA SINDACALE n. 16 del 14/3/2016

Oggetto: Piano di razionalizzazione delle società partecipate esercizio 2015 (art. 1, comma 611 e seguenti della L. 190/2014). Approvazione relazione tecnica.

Il Sindaco

Premesso che :

Con determinazione Sindacale n. 76 del 23/12/2015 , ai sensi degli artt. 611 e ss della legge 190/2014, si è proceduto ad espletare la ricognizione delle società partecipate dal comune di Sant'Agata Li Battiati al fine di provvedere alla eliminazione delle partecipazioni qualora le stesse fossero ritenute non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità , addivenendo alla decisione del loro mantenimento in quanto in parte ritenute obbligatorie e per altre trattasi di partecipazioni irrisorie e marginali;

Con deliberazione n. 61 /2016 INPR pervenuta in data 29/2/2016 prot. n. 3524, la Corte dei Conti sezione di controllo per la Regione Siciliana, ordina tra gli altri, al Comune di Sant'Agata Li Battiati di trasmettere entro e non oltre quindici giorni la relazione tecnica di accompagnamento ;

Rilevato che il piano operativo di razionalizzazione corredato della relazione tecnica deve essere pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ente;

Rilevato, ancora , che ai sensi del comma 612 della legge 190/2014 i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", **entro il 31 marzo 2016**, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti da trasmettere anch'essa, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata sul sito Internet dell'amministrazione interessata;

- che la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "Decreto trasparenza" (D. Lgs. 33/2013)

Attesa la necessità di integrare la citata determinazione sindacale n. del 76/2015 allegando la relazione tecnica richiesta ;

Visto il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'Ordinamento degli EE. LL. pubblicato sul supplemento ordinario della G.U.R.S. del 09/05/2008 n. 20;

Visti il D. Lgs 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i.,

la Legge 22/12/2011 n. 214 di conversione del D. Lgs. 6/12/2011 n. 201, e successiva normativa;

Visto il Decreto Legge del 24/06/2014 N. 90 convertito con modificazioni in Legge 11/08/2014 n. 114;

Visto lo Statuto Comunale

DETERMINA

Per le motivazioni in fatto ed in diritto ampiamente esposte in premessa da intendersi qui integralmente trascritte:

Di integrare la determinazione sindacale n. 76 del 23/12/2015 avente ad oggetto " Piano di razionalizzazione delle società partecipate con la relazione tecnica allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Di Confermare il contenuto della determinazione sindacale n. 76/2015.

Di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti e al Collegio dei Revisori dei Conti per gli adempimenti di competenza.



Il Sindaco
Avv. Carmelo Galati

A handwritten signature in black ink, appearing to be "C. Galati", written over the typed name "Avv. Carmelo Galati".

Comune di Sant'Agata li Battiati

Provincia di Catania



PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

RELAZIONE TECNICA

(articolo 1 commi 611 e seguenti della Legge 190/2014)

Allegato alla determinazione sindacale n. 16 del 14/03/2016

Introduzione generale

Premessa

Dopo il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora Commissario Straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli Enti Locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

1- Il comma 611 della Legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015. Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni

2- Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della Legge 190/2014 prevede che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle Amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica. Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'Amministrazione. La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (D. Lgs. 35/2015). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico. I Sindaci e gli altri organi di vertice delle Amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti. Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata. La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del

"decreto trasparenza" (D. Lgs.33/2013). Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel Sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli Enti Locali è il Consiglio Comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del T.U.E.L. che conferisce al Consiglio competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'Ente Locale a società di capitale".

Per osservare "alla lettera" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del Sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "su proposta" proprio del Sindaco.

3. Attuazione

L'approvazione del piano operativo, attuato attraverso la deliberazione del Consiglio, potrà prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti e/o fusioni. Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le Società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria". Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della Legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione. Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(c 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle P.A. o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle Società alle Pubbliche Amministrazioni.

(c. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della Funzione Pubblica.

(c. 566) Entro dieci giorni, l'Ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo Ente o dai suoi Enti strumentali.

(c. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli Enti controllanti e le Società possono concludere accordi collettivi con le Organizzazioni Sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(c. 568-bis) Le Amministrazioni locali e le Società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di Pubbliche Amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e non si estende all'I.V.A., eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Se lo scioglimento riguarda una Società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta; le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'I.R.A.P., le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4- Finalità istituzionali

La Legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della Legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dal Consiglio Comunale con deliberazione motivata da trasmettere alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti.

II — Le partecipazioni dell'ente

Le partecipazioni societarie

Il Comune di Sant'Agata li Battiati partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Servizi Idrici Etnei S.p.A. con una quota dello 0,821%;
2. Simeto Ambiente S.p.A. con una quota del 2,75% ;
3. Società Acoset S.p.A. con una quota del 2,00%;
4. Società ATO 2 Catania Acque in liquidazione, con una quota del 2,59%;
5. Società per la Regolamentazione dei Servizi di Gestione rifiuti s.r.l. CT Area Metropolitana - Società Consortile per azioni, con una quota del 2,919%;
6. UniCredit S.p.A. Sede Sociale l'ente è in possesso di una sola azione

III — Il Piano operativo di razionalizzazione

1 Servizi Idrici Etnei S.p.A.

Con Delibera del Consorzio ATO 2 Catania Acque n.8/2010, l'Assemblea ha preso atto dell'intervenuta decadenza della Convenzione di gestione sottoscritta tra A.T.O. e S.I.E. S.p.A. per effetto della Sentenza del C.G.A. n. 589/2006 e T.A.R. n. 2093/2009 (confermata dal C.G.A. con Sentenza n. 140/2011).

La S.I.E. S.p.A. è la società per azioni a maggioranza controllo pubblico che gestisce il S.I.I. (Sistema Idrico Integrato), dei comuni di Caltagirone, Grammichele, Militello Val di Catania, San Cono e San Michele di Ganzaria, nella Provincia di Catania.

Per S.I.I. si intende la captazione, il sollevamento e la distribuzione di acqua potabile, e la raccolta ed il trattamento delle acque reflue.

I soci sono i Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Caltagirone, Camporotondo Etneo, Castel di Iudica, Castiglione di Sicilia, Catania, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Grammichele, Gravina di Catania, Licodia Eubea, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali, Mascalucia, Mazzarrone, Militello Val di Catania, Milo, Mineo, Mirabella Imbaccari, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Nicolosi, Palagonia, Paternò, Pedara, Piedimonte Etneo, Raddusa, Ragalna, Ramacca, Randazzo, Riposto, San Cono, San Giovanni La Punta, San Gregorio di Catania, San Michele di Ganzaria, San Pietro Clarenza, **Sant'Agata li Battiati**, Sant'Alfio, Santa Maria di Licodia, Santa Venerina, Scordia,

Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande, Vizzini, Zafferana Etnea e la Provincia Regionale di Catania e la Hydro Catania S.p.a..

Il Consiglio di Gestione è costituito da Vigneri Giovanni in qualità di Presidente, Cassar Sergio, Virlinzi Oreste, Paternò Francesco, Zappalà Mario, Di Bella Nunzio, Minteci Mario Bartolone Mele Antonino in qualità di Consiglieri.

Il Presidente percepisce un compenso di € 50.000,00 e ciascun Consigliere € 5.000,00.

Il Consiglio di Sorveglianza è costituito da Spalletta Alessandro in qualità di Presidente e Ortoleva Francesco, Notarnicola Nicola, Bonanno Michele e Bonaccorso Paolo in qualità di Consiglieri.

Il Presidente percepisce un compenso di €. 7.500,00 e ciascun Consigliere € 5.000,00.

2-Simeto Ambiente S.p.A.

Così come si evince dallo Statuto, la Società è stata costituita ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990 n. 142, come recepito dalla legge regionale n. 48/1991 e s.m.i. il 30 dicembre 2002.

La società ha come soci i Comuni di Adrano, Belpasso, Biancavilla, Camporotondo Etneo, Gravina di Catania, Mascalucia, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Nicolosi, Paternò, Pedara, Ragalna, San Giovanni La Punta, San Pietro Clarenza, **Sant'Agata li Battiati**, Santa Maria di Licodia, Tremestieri Etneo e la Provincia Regionale di Catania. La Società ha per scopo di assicurare la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti secondo criteri di efficienza, efficacia, ed economicità nell'Ambito territoriale ottimale, in aderenza alla direttive dell'Unione Europea e alle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali in materia di rifiuti, nonché la realizzazione di un integrato sistema di verifica concernente il versamento della tassa sugli stessi.

La Società ha per oggetto la gestione integrata dei rifiuti nell'A.T.O., in conformità alla legislazione vigente, sulla base di un Piano d'ambito che prevede la raccolta differenziata, la raccolta, il trasporto, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti, ecc...

Inoltre può svolgere studi e ricerche in materia di rifiuti nonché tutte le attività collaterali o connesse ai servizi predetti.

3. Acoset S.p.A.

La Acoset S.p.A. è una società alla quale partecipano diversi comuni dell'hinterland catanese.

Nel dicembre del 1999, il C.A.E. (Consorzio Acquedotto Etneo) diventa Azienda Speciale cambiando natura giuridica e denominazione, prendendo così il nome di " A.Co.S.Et.". Il Consorzio Acquedotto Etneo è stato costituito tra dieci Comuni della provincia di Catania, per la realizzazione di un acquedotto che provvedesse all'approvvigionamento idropotabile dei Comuni consorziati, captando ed incanalando le acque delle sorgenti site in località Maniace. Attualmente l'A.Co.S.Et. provvede all'alimentazione idrica di 20 Comuni della fascia pedemontana etnea posti a quota topografica superiore ai 200 m s.l.m. I Comuni serviti sono: Aci Bonaccorsi, Aci S. Antonio,

Adrano, Belpasso, Camporotondo Etneo, Catania (solo per la frazione di S.G.Galermo), Gravina, di Catania, Mascalucia, Nicolosi, Pedara, Ragalna, S.Agata li Battiati, S. Giovanni La Punta, San Gregorio, S. Maria di Licodia, S. Pietro Clarenza, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde e Viagrande per un totale di circa 236.000 abitanti serviti. Le fonti d'approvvigionamento nel frattempo sono state incrementate con la galleria di captazione di "Ciapparazzo", a sud-est dell'abitato di Bronte, quella della "Val Calanna" sopra Zafferana Etnea (oggi non più utilizzabile in quanto sepolta dalla colata del 1992), e con i pozzi "Sacro Cuore" in località Pedara. Inoltre per far fronte alle necessità idropotabili delle oltre 90.000 utenze, soprattutto nel periodo estivo, nel quale la popolazione di alcuni Comuni consorziati aumenta fino a triplicarsi e oltre, per l'afflusso turistico, il Consorzio immette nella rete acquedottistica acque provenienti da numerosi pozzi sia pubblici che privati.

In particolare la società si occupa di approvvigionamento idrico dei Comuni societari e comunque a quota superiore di m. 200.

4.Società ATO 2 Catania Acque in liquidazione

Catania Acque è una società consortile in liquidazione.

Il Comune di Sant'Agata li Battiati ha adottato la forma di gestione del servizio idrico integrato come Consorzio" con la Delibera di Consiglio n. _____ e successivamente, con Delibera del Commissario Regionale n. 1 del 22/7/2002 è stata costituita l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 - Catania ai sensi del D. P. Reg. 07/08/2001 e approvato ai sensi degli artt. 1 e 4 dello stesso decreto. Nel 2013 i soci hanno deciso per la "*liquidazione* della società in esecuzione del D.L. 95/2012 riguardante la *spending review*.

Il processo di dismissione della partecipazione, pertanto, è già stato avviato ed è in corso. Secondo quanto riportato nello Statuto il Consorzio è stato costituito e denominato in applicazione dell'art. 9, comma 3, della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 e dell'art. 69 della Legge Regionale 27 aprile 1999, n. 10 e dei D. P. Reg. n. 114 del 16 maggio 2000 e D. P. Reg del 7 Agosto 2001, tra i Comuni di seguito elencati e la Provincia Regionale di Catania.

I Comuni che lo compongono sono:

Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci S.Antonio, Acireale, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Caltagirone, Camporotondo Etneo, Castel di Iudica, Castiglione di Sicilia, Catania, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Grammichele, Gravina di Catania, Licodia Eubea, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali, Mascalucia, Mazzarrone, Militello Val di Catania, Milo, Mineo, Mirabella Imbaccari, Misterbianco,

Motta Sant'Anastasia, Nicolosi, Palagonia, Paternò, Pedara, Piedimonte Etneo, Raddusa, Ragalna, Ramacca, Randazzo, Riposto, San Cono, San Giovanni la Punta, San Gregorio di Catania, San Michele di Ganzaria, San Pietro Clarenza, Santa Maria di Licodia, Santa Venerina, **Sant'Agata li Battiati**, Sant'Alfio, Scordia, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande, Vizzini, Zafferana Etnea. Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato e cessa per l'esaurimento del fine. Ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale denominato "Consorzio d'Ambito Territoriale Ottimale Catania Acque — A.T.O. Catania", e di provvedere alla programmazione ed al controllo della gestione di detto servizio.

Il "Consorzio d'Ambito Territoriale Ottimale Catania Acque — A.T.O. Catania", svolge le funzioni previste dalla convenzione ed in particolare spetta al consorzio di ambito:

- a) scegliere la forma di gestione del servizio;
- b) definire le procedure da seguire per l'assegnazione della gestione del servizio;
- c) deliberare l'affidamento del servizio idrico integrato;
- d) organizzare i dati forniti dagli enti consorziati, raccolti in sede di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti;
- e) predisporre, attuare, direttamente o attraverso le convenzioni pattuite con i soggetti gestori, ed aggiornare il programma di interventi, il piano finanziario ed il relativo modello per la gestione integrata del servizio di cui al comma 3 dell'art. 11 della legge n. 36 del 1994;
- f) determinare ed aggiornare l'articolazione tariffaria del servizio idrico.

Le funzioni di controllo del servizio idrico integrato hanno lo scopo di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi idrici integrati nei confronti del soggetto gestore. L'esercizio di attività di controllo ha per oggetto la verifica dell'adempimento agli obblighi contenuti nella convenzione di gestione con particolare riferimento al raggiungimento degli standards dei servizi, alla economicità degli stessi, alla puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano tecnico-finanziario ed all'applicazione delle relative tariffe ai sensi dell'art. 31 del D.L. 18 Agosto 2000 n° 267 inoltre, il consorzio si obbliga a trasmettere regolarmente agli Enti Locali partecipanti tutti gli atti fondamentali del Consorzio.

Le quote di partecipazione al Consorzio di ambito sono determinate in rapporto all'entità della popolazione residente nel territorio di ciascun Comune. Le quote sono soggette a revisione al compimento di cinque esercizi sociali. La nuova attribuzione di quote viene deliberata dall'assemblea e si applica alle attività del Consorzio di ciascun quinquennio successivo di esercizio.

Gli organi del Consorzio di ambito sono:

- a) l'assemblea dei rappresentanti;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente;

d) il collegio dei revisori.

Gli organi del consorzio di ambito promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli enti consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività del consorzio di ambito.

Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente, gli organi del consorzio di ambito in particolare:

- attuano incontri con gli Enti Locali consorziati partecipando anche a richiesta o su propria iniziativa a sedute dei relativi organi (Consigli e Giunte);
- divulgano ed illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli enti consorziati.

Gli organi del consorzio di ambito assicurano che i soggetti gestori del servizio idrico integrato attuino, nei rapporti con gli utenti anche riuniti in forma associata, tutti i principi sull'erogazione dei servizi pubblici contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e s.m.i., inoltre è fatto obbligo al gestore di fornire ai Sindaci dei Comuni dell'ambito, tutte le informazioni da essi richieste in ordine al servizio prestato agli utenti dei propri Comuni ed al riconoscimento dei loro diritti.

Il consorzio di ambito è dotato di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun Comune e dalla Provincia Regionale proporzionalmente alla propria quota di partecipazione, dagli eventuali conferimenti in natura nonché dalle acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri.

Eventuali conferimenti in natura sono imputati alla quota di partecipazione e la loro valutazione è effettuata in base al valore attuale con le modalità previste dall'art. 2343 codice civile.

Al consorzio di ambito possono inoltre essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito. Tutti i beni conferiti in dotazione - come i beni direttamente acquisiti dal consorzio di ambito - sono iscritti nel libro dei cespiti del consorzio e, a suo nome, presso i registri mobiliari ed immobiliari Società per la Regolamentazione del Servizio di gestione rifiuti s.r.r. CT Area Metropolitana - Società consortile per azioni. La Legge Regionale n.9 del 2010 a seguito della soppressione degli Ato, ha individuato nelle S.r.r. (società consortili di capitale) i soggetti giuridici deputati a gestire in via esclusiva il ciclo integrato dei rifiuti nell'ambito territoriale di riferimento.

Principali compiti delle S.r.r. sono provvedere all'espletamento delle procedure per la scelta del gestore del servizio integrato dei rifiuti, esercitare attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti di affidamento, trasmettere periodicamente alla Regione i dati sull'espletamento del servizio, esprimere parere sulla modifica e l'individuazione di zone idonee alla

localizzazione degli impianti smaltimento, adottare il piano d'ambito e il relativo piano economico e finanziario.

La Società per la Regolamentazione del Servizio di gestione rifiuti S.R.R CT Area Metropolitana come previsto dall'art. 8 L. R. n. 9/2010 esercita l'esercizio delle funzioni previste dagli artt. 200, 202,203 del D. Lgs. del 03/04/2006 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. La Società è una società consortile per azioni ed ha un Consiglio di amministrazione presieduto da Massimo Rosso, che è stato eletto Presidente dall'assemblea dei 28 Comuni soci nel luglio 2013, il Consiglio è formato da quattro Sindaci etnei dei comuni di: Paternò, San Giovanni La Punta e Sant'Agata li Battiati.

5. Società per la regolamentazione del servizio gestione rifiuti SSR CT Area Metropolitana – Società Consortile per azioni.

Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti costituita e partecipata ai sensi della L.R. n.9 del 08/04/2010. Si tratta di una Società multi partecipata costituita con atto notarile rep. 4691 del 26.07.2011. Il Comune di Sant'Agata li Battiati giusta deliberazione di C.C. n. 49 del 4/9/2012 di approvazione dello statuto e dello schema di atto costitutivo, partecipa per una quota pari 1,2977%. Si tratta di una SRR prevista e disciplinata interamente dalla normativa regionale siciliana obbligatoria per legge. Principali compiti delle SSR sono provvedere all'espletamento delle procedure per la scelta del gestore del servizio integrato dei rifiuti, esercitare attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti di affidamento, trasmettere periodicamente alla Regione i dati sull'espletamento del servizio, esprimere parere sulla modifica e l'individuazione di zone idonee alla localizzazione degli impianti smaltimento, adottare il piano d'ambito e il relativo piano economico e finanziario. La Società per la Regolamentazione del Servizio di gestione rifiuti SSR CT Area Metropolitana come previsto dall'art. 8 L. R. n. 91/2010 esercita l'esercizio delle funzioni previste dagli artt. 200, 202,203 del D. Lgs. del 03/04/2006 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. La Società è una società consortile per azioni ed ha un Consiglio di amministrazione presieduto da Massimo Rosso, che è stato eletto Presidente dall'assemblea dei 28 Comuni soci nel luglio 2013, il Consiglio è formato da quattro Sindaci etnei: Nicolosi, Paternò, San Giovanni La Punta e Sant'Agata li Battiati.

6. UniCredit S.p.A. Sede Sociale -Roma

La partecipazione consiste nel possesso di una sola azione dell'ex Banco di Sicilia assorbito dalla società UniCredit S.p.A. con sede sociale in Via Alessandro Specchi 16 - 00186 Roma Direzione

Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano; capitale sociale € 20.257.667.511,62 interamente versato Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit Albo dei Gruppi Bancari: cod. 2008.1 Cod. ABI 02008.1 Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 0034817010 Il Comune di Sant'Agata li Battiati partecipa con il possesso di una sola azione che ha consentito di acquisire nell'anno 2015 un dividendo di € 0,80;

NOTA - SI DA' ATTO CHE TUTTE LE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DALL'ENTE SONO ESSENZIALI PER LE FINALITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE E NON RIENTRANO NEI DETTAMI DELLA LEGGE N. 190/2014 ART. 1 COMMA 611 E SEGG.



Il Sindaco
Avv. Carmelo Galati

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed name of the Mayor.